

n. 1778/2024 Reg. Sentenze
n. 1477/2024 R.G. Tribunale
n. 77/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 554 bis e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio SCHIRALDI - all'udienza predibattimentale del giorno 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

Libero - assente

OMISSIS

Libera - assente

OMISSIS

Libera - assente

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli art. 81, 99, 110 e 640 c.p. perché, agendo anche in concorso tra di loro, con altre persone non ancora compiutamente identificate, con più azioni esecutive, di un medesimo disegno criminoso, spacciandosi per dipendenti di Poste Italiane mediante artifici e raggiri, consistenti nel rappresentare falsamente a OMISSIS, di poter ricevere un Bonus COVID, per prestazioni sanitarie di €3000,00 e di portelo incassare recandosi ad uno sportello ATM, inducendo OMISSIS a recarsi presso lo sportello ATM ed ivi, dietro suggerimenti telefonici, facendole eseguire delle operazioni asseritamente volte all'incasso delle somme, ma fatte eseguire con modalità artificiose tali da consentire ben nove operazioni per un totale di €2.270,00 di queste due operazioni venivano effettuate con la carta di credito di OMISSIS,

madre della denunciate, inducendo così in errore la predetta OMISSIS sulle operazioni effettivamente eseguite rivelatesi di ricariche/accreditamenti su altri conti e non di incasso sul proprio, in quanto le operazioni effettuate ricaricavano tre carte postepay, di cui solo due venivano individuate: Nr OMISSIS intestata a OMISSIS e l'altra nr. OMISSIS intestata ad OMISSIS, si procuravano l'ingiusto profitto consistente nell'utilizzo delle citate somme di denaro oggetto delle ricariche con pari danno patrimoniale per le PP.OO. che subivano un corrispondente depauperamento patrimoniale sui propri conti.

Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per OMISSIS.

Penne, Spoltore Terni-08.08.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento:

- Pubblico Ministero OMISSIS;
- avv. OMISSIS, per l'imputato OMISSIS;
- avv. OMISSIS, per l'imputato OMISSIS;
- avv. OMISSIS, per l'imputato OMISSIS.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questo Tribunale ritiene doveroso dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Savona e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Savona.

Va richiamata sul punto al giurisprudenza di legittimità, intervenuta a più riprese, secondo cui la tematica dell'individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità della singola fattispecie, così da individuare quale sia stato l'effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto (Sezione 2, n. 23080 del 9/5/2018; Sezione 2, n. 11102 del 14/2/2017; Sezione 2, n. 31497 del 26/7/2012).

In conseguenza, è stato affermato che nell'ipotesi di truffa contrattuale, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (come Postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al

versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. I, n. 23781 del 17/07/2020; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017).

Nel caso in valutazione, come emerge dalla documentazione in atti, la vittima del reato è stata indotta con artifici e raggiri a versare somme di denaro (anziché percepirne l'importo a titolo di bonus promesso) tramite ricarica sulle carte Postepay intestate agli imputati effettuata dal Comune di Loano, rientrante nel circondario del Tribunale di Savona.

Per l'effetto di quanto detto, appare doveroso dichiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Savona e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Savona.

Il rilievo dell'incompetenza territoriale assorbe in sé, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, la questione sulla genericità del capo d'imputazione sollevata nell'interesse dell'imputato OMISSIS, di cui comunque si ravvisa l'infondatezza stante la precisione con cui appare formulato il capo di imputazione.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 bis, 21 e 23 c.p.p., dichiara l' incompetenza per territorio del Tribunale monocratico di Pescara ni favore del Tribunale di Savona.

Ordina al trasmissione degli ati del procedimento al Pubblico Ministero presso li Tribunale di Savona per l'esercizio dell'azione penale.

Manda al propria Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 02.12.2024

Il Giudice
(Dott. Antonio Schiraldi)